SPORT.
Quale Futuro?

FONDAZIONE
DINO AGOSTINI
Centro Studi
e Formazione

Gli interventi della Corte riducono gli spazi per i regimi di favore nei confronti di Asd e Ssd

Dilettanti, Cassazione in tackle

Da dicembre quasi trenta pronunce sui compensi sportivi

DI MATTEO POZZI*

È soggetta al versamento di contributi previdenziali la prestazione onerosa dell'istruttore di palestra o di piscina che, inquadrato come collaboratore di un sodalizio sportivo dilettantistico, svolga la propria attività con carattere continuativo ed abituale, ossia in modo professionale. In questo caso, pertanto, non sarà possibile beneficiare del noto regime di favore tanto caro ai presidenti di Asd e Ssd e rappresentato dall'art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir. Tale norma, qualificando come «redditi diversi» i

va affiliazione ad una Federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, bensì in via sostanziale attraverso il concreto ed operativo svolgimento di attività sportiva senza fine di lucro.

In secondo luogo, sarà necessario provare per il contribuente che chi percepisce il compenso sportivo lo faccia in maniera «non professionale», sebbene tale assunto fosse sempre stato applicabile solo alle prestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche così come let-

Prima di questa

za Cavour introducono un ulteriore criterio ai fini della suddetta esenzione, ovvero che le prestazioni sportive debbano essere svolte dal collaboratore nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che, come tali, devono essere rese «in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale».

Se la prima parte del periodo risulta avere un connotato pressoché pacifico e condiviso poiché riferibile a tutte le quasi quattrocento discipli-

Valentina Vezzali

propria impostazione e gestione dei collaboratori che, specie in alcuni settori come ad esem-

rativa oppure amatoriale. Tale incertezza interpretativa, quindi, rischia di essere risolta in sede giudiziale lasciando così, ancora una volta, alla magistratura il compito di inquadrare la tipologia lavorativa da applicare al caso concreto. Sul punto, si ricorda comunque che le disposizioni del predetto dlgs 36/2021 non hanno tipizzato la prestazione sportiva dilettantistica come genere autonomo, demandando così ogni indagine del caso sottesa ai comuni principi e schemi giuslavoristici.

La visione prospettata dal legislatore della riforma, peraltro aggravata da questi ultimi orientamenti di Cassazione,

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

ché nell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari corrisposti agli sportivi dilettanti.

Va, preliminarmente, precisato che le fattispecie che configurano reddito diverso contenute nell'art. 67, costituiscono un'elencazione tassativa anche in considerazione del fatto che nell'articolato del T.U.I.R. non è stata più riproposta la norma di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 597 che prevedeva la tassabilità di « ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati » (si veda in proposito il commento all'art. 1).

Rientrano nella categoria dei redditi diversi, che perciò assume carattere residuale, i redditi che non sono contemplati nelle cinque precedenti categorie (cioè quelle dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa).

Il rapporto di lavoro con tecnici e collaboratori

ante – riforma

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Lavoro sportivo

- **Aspetti sportivi**
  - Professionismo: L. 91/81
  - Dilettantismo: tutto il resto

- **Aspetti civilistici**
  - Volontariato (L. 266/91)
  - Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)
  - Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)
  - Lavoro dell'atleta (natura ludica, contratto atipico)
  - Redditi diversi?

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Volontariato Legge n. 266 del 11 agosto 1991

- art. 2: *"..per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e **gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"*
- *"Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata"*

- **"Il lavoro" si presume oneroso**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

LA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE

- Art. 4. **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto**. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- ART. 36. **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro** e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Volontariato/2

- In caso di contenzioso è il gestore dell'impianto (società sportiva) che deve provare la vera attività della prestazione del volontario.
- **Accorgimenti:** comunanza dello scopo sociale, associato e/o tesserato (art. 51 - **Disposizioni in materia di assicurazione degli sporti** L. 289/02), dichiarazione scritta o verbale d'assemblea controfirmato, autonomia, rimborso a piè di lista (non forfettario), mancanza di reciproci impegni o pretese civilmente rilevanti.
- Anche il pubblico dipendente può essere volontario, previa sola comunicazione all'Ente di appartenenza.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Volontariato/3

Una interessante pronuncia della Corte d'Appello di Roma, la n.8165 del 01/02/2008, evidenzia che la gratuità di una prestazione effettuata nei confronti di una associazione sportivo dilettantistica, non si determina dall'intensità dell'impegno profuso dal prestatore, **ma bensì dalla volontà dello stesso e contestualmente dell'associazione, di attuare una prestazione che abbia fini unicamente sportivi e non utilitaristici**.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Lavoro dilettantistico – ante riforma

- Lavoro dell'atleta: lavoro dipendente solo per sportivi professionisti. L. 91/81
- Lavoro del tecnico: possibilità che si concreti sia in lavoro subordinato che autonomo
- Lavoro del custode: lavoro subordinato
- Lavoro del collaboratore amministrativo-gestionale: in genere lavoro subordinato

FONDAZIONE
DINO AGOSTINI
Centro Studi
e Formazione

Lavoro - Problematica

- **Verifica puntuale del giusto inquadramento del rapporto per evitare eventuali e successive contestazioni con maggiori oneri……**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Lavoro autonomo o subordinato?

- Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.
- Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Caratteristiche (ante riforma)

Redditi diversi: indennità trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi

- Mancanza di un limite massimo, riduzione dei benefici fiscali all'aumentare del compenso
- No Inps ed Inail (vedasi circolari 32/01 e 42/03), si a polizza federale con tesseramento (D.M. 16.04.08)
- Iscrizione al Registro CONI/DIPARTIMENTO. Il CONI è **(era)** l'unico soggetto che certifica il possesso dei requisiti soggettivi dell'erogante per il pagamento di redditi diversi

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

REGISTRI: ex CONI, Dipart., RUNTS, CCIAA …prefettura ?

Dove entro, dove vado , come si esce ?? Un ginepraio !!!

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Un tuffo nel passato per capire meglio il presente Problematica previdenziale primi anni 2000 (Petrucci /Befera)

- **Posizione CONI:** poiché il legislatore tributario ha catalogato i redditi sportivi quali redditi diversi non c'è attività professionale e sottoposizione alla contribuzione previdenziale

- **Posizione ENPALS (ora INPS):** devono essere iscritti obbligatoriamente all'Enpals impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici, istruttori, massaggiatori e dipendenti delle società sportive

Italia **Coni**

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0510

Roma, 19 dicembre 2006

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Ai Comitati Regionali e Provinciali CONI

Loro sedi – via e-mail

Oggetto: Proroga regolarizzazione posizioni contributive pregresse presso l'ENPALS – non assoggettabilità compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Tale problematica ha costituito oggetto di confronto negli incontri avuti dal CONI unitamente agli Enti di promozione sportiva con l'ENPALS, prima direttamente e in un momento successivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, a seguito dei quali l'ENPALS ha emanato la circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

Con tale atto, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l'ente chiarisce che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett., m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

A conclusione dei suddescritti incontri non è stato possibile, invece, raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS in merito ad una proposta di assoggettamento contributivo delle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici (attualmente classificabili come redditi diversi), con il riferimento a parametri già in atto in materia fiscale, soluzione da recepirsi, poi, in un testo normativo.

Sempre in tema di contribuzioni previdenziali, e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'ENPALS, è utile tener presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo *"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi".* Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria può qualificare differentemente i redditi in questione.

Si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo), come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare soprarichiamata (n. 13 del 7 agosto 2006).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

Circolare n. 1 del 2016
Ispettorato Nazionale del Lavoro

- Requisiti soggettivi del soggetto erogante: **iscrizione registro CONI**
- Requisiti oggettivi dell'attività: attività rientrante tra quelle previste dall'art. 67 Tuir (anche **l'attività didattica e formativa)** e attività prevista dalla FSN di appartenenza
- Requisiti soggettivi del percipiente: non sono sinonimi di professionalità, da soli, le abilitazioni o i brevetti federali

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Prassi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 06 novembre 2017, n. 9678
Società e associazioni sportive dilettantistiche - vigilanza indicazioni operative - INL lett. circ. n. 1/2016 - Precisazioni

Resta ferma, infatti, la locuzione piuttosto ampia utilizzata dal Legislatore - "**qualunque organismo comunque denominato**" - che risponde all'obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo nel regime agevolato tutti i soggetti - CONI,…….

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

I regolamenti sportivi concernenti gli emolumenti ai tecnici e collaboratori

- **Rispettare le norme federali** che in alcuni sport impongono limiti agli emolumenti o impongono la registrazione dei contratti

- **Clausola compromissoria e obbligo di agire solo tramite le procedure federali**

- **Arbitrato**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Normativa fiscale e redditi diversi

- Solo il legislatore fiscale disciplina come categoria a sé stante la prestazione sportiva
- DPR art. 67 917/86 TUIR (dalla L. 342/00):

  Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni **le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi** erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni **di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI**, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, **che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto**. **Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche**

Articolo 53 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi di lavoro autonomo.

In vigore dal 01/01/2004

*Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1*1.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni**. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (Redditi d'impresa)**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Articolo 53 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi di lavoro autonomo.

*In vigore dal **02/04/2021***

Modificato da: Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36 Articolo 51

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86;

Articolo 50 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

c-bis) le somme e i valori in genere, **a qualunque titolo percepiti** nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', **associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica,** alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, **nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita**, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 -
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente.

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente.

~~**d) Abrogato a partire dal 01/01/2023**~~ [**alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre2002, n. 289;**

(M. Biagi, Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: **tipizzazione di un tertium genus** o codificazione di uno Statuto dei Lavori?)

http://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/M.-Biagi_Proposte-legislative.pdf

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Impianti Sportivi e Attività Sportive

Classificazione del Personale

Art.44 – Classificazione

COLLABORATORE SPORTIVO

Rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici – Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR

Rientrano nella categoria dei Collaboratori Sportivi i soggetti che *"svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni"* e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l'Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

FONDAZIONE
DINO AGOSTINI
Centro Studi
e Formazione

Indennità per collaboratori sportivi

FOCUS REPORT GENERALE

Piattaforma Cura Italia

N. domande completate

208.653

42,48% Donne **88.643**

57,52% Uomini **120.010**

Domande con compensi 2019 minori/uguali €10.000:

195.299 **93,60%**

FASCE D'ETÀ

	<25 anni	25-40	41-60	>60 anni	Totale
Donne	**27.103**	**32.736**	**26.476**	**2.328**	**88.643**
Uomini	**56.639**	**39.557**	**21.252**	**2.562**	**120.010**
Totale	**83.742**	**72.293**	**47.728**	**4.890**	**208.653**
	40,13%	**34,65%**	**22,87%**	**2,34%**	

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA

Residenti in Italia: **208.175** **99,77%**

Residenti all'estero: **478** **0,23%**

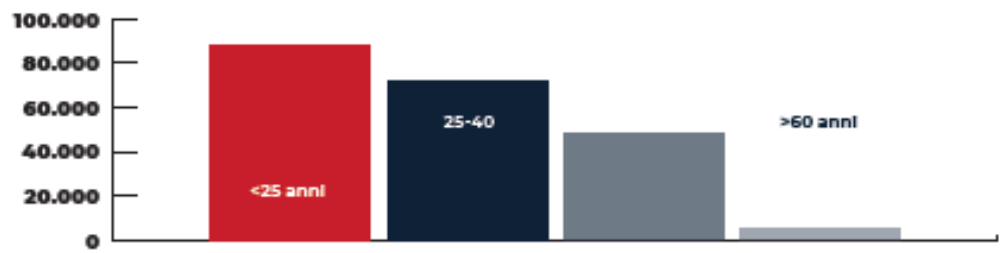

DISTRIBUZIONE REGIONALE	Totale	
Lazio	**28.133**	**13,51%**
Lombardia	**25.998**	**12,49%**
Campania	**22.055**	**10,59%**
Sicilia	**15.838**	**7,61%**
Veneto	**15.760**	**7,57%**
Toscana	**15.015**	**7,21%**
Puglia	**14.982**	**7,20%**
Emilia-Romagna	**14.582**	**7,00%**
Piemonte	**11.743**	**5,64%**
Calabria	**7.704**	**3,70%**
Marche	**7.063**	**3,39%**
Abruzzo	**6.426**	**3,09%**
Sardegna	**5.921**	**2,84%**
Liguria	**4.966**	**2,39%**
Umbria	**3.596**	**1,73%**
Friuli-Venezia Giulia	**3.407**	**1,64%**
Basilicata	**1.972**	**0,95%**
Trentino-Alto Adige/Südtirol	**1.436**	**0,69%**
Molise	**1.290**	**0,62%**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**288**	**0,14%**

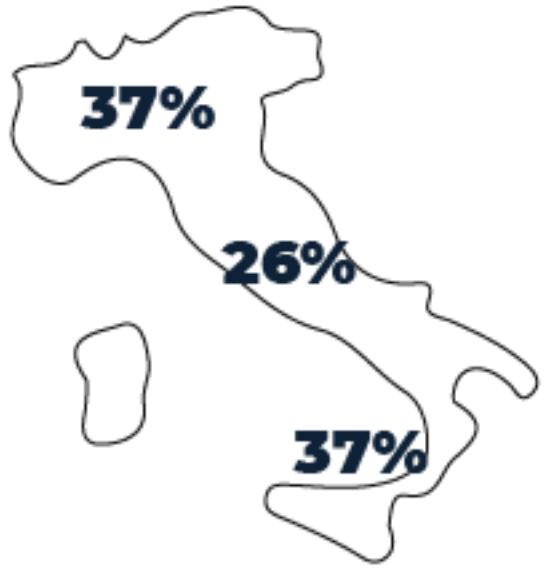

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna.

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

1 persona	Da 2 a 4	Superiore a 4	Non indicato
18.834	**129.186**	**20.468**	**40.165**
9,03%	**61,91%**	**9,81%**	**19,25%**

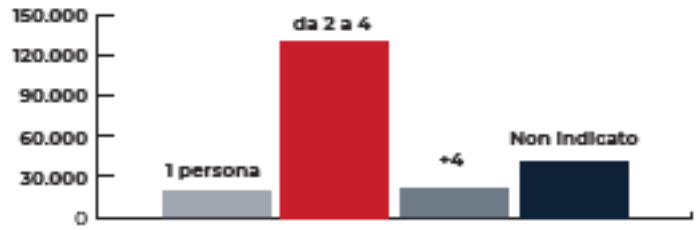

TITOLO DI STUDIO

Lic. Elem.	Lic. Media	Diploma	Laurea	Dott.	Non indicato
617	**27.981**	**105.336**	**41.161**	**193**	**33.365**
0,30%	**13,41%**	**50,48%**	**19,73%**	**0,09%**	**15,99%**

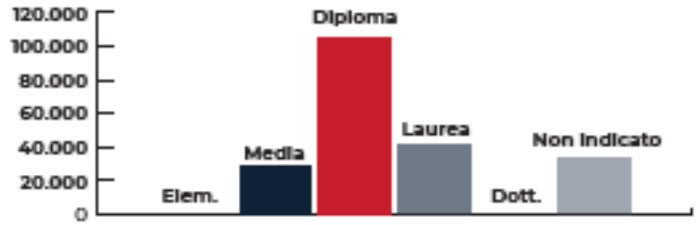

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE PRESSO CUI SI PRESTA COLLABORAZIONE

ASD/SSD	FSN	EPS	DSA	CIP	CONI
186.312	**13.004**	**3.636**	**104**	**89**	**5.508**
89,29%	**6,23%**	**1,74%**	**0,05%**	**0,04%**	**2,64%**

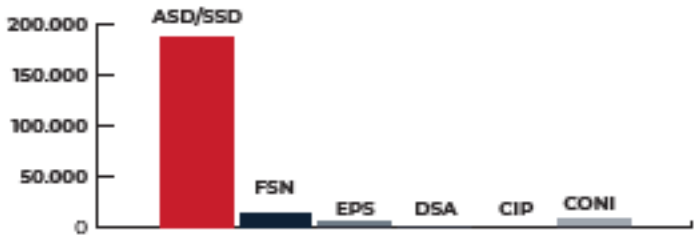

TIPOLOGIA DELLA COLLABORAZIONE

Allenatore, tecnico, istruttore	**108.671**	**52,08%**
Atleti dilettanti	**44.303**	**21,23%**
Collaboratore amministrativo	**20.180**	**9,67%**
Altro	**15.955**	**7,65%**
Arbitro o ufficiale di gara	**10.075**	**4,83%**
Preparatore atletico/tecnico	**3.136**	**1,50%**
Addetto al salvamento nelle piscine	**2.560**	**1,23%**
Direttore tecnico/sportivo	**2.387**	**1,14%**
Formatore didattico	**1.275**	**0,61%**
Commissario speciale di gara	**111**	**0,05%**

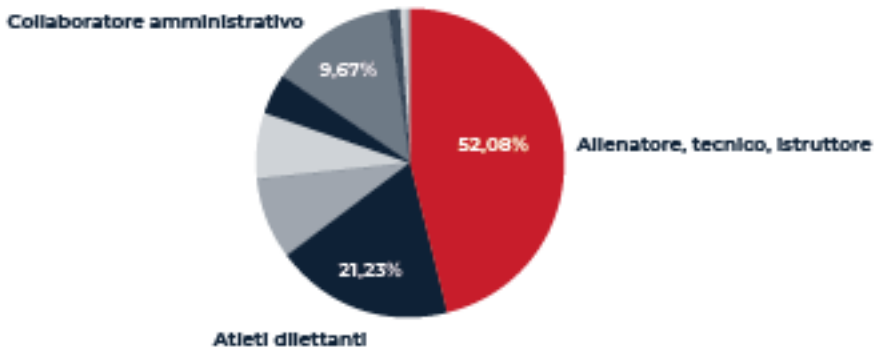

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Nessuna	**138.499**	**66,38%**
Livello 2 - Allenatore	**28.999**	**13,90%**
Livello 1 - Aiuto Allenatore	**16.483**	**7,90%**
Ufficiale di gara	**7.433**	**3,56%**
Esperto in Preparazione fisica	**5.805**	**2,78%**
Livello 3 - Allenatore Capo	**5.794**	**2,78%**
Livello 4 - Tecnico di quarto livello	**2.168**	**1,04%**
Direttore Tecnico Sportivo	**1.862**	**0,89%**
Dirigente sportivo (Manager sportivo)	**1.610**	**0,77%**

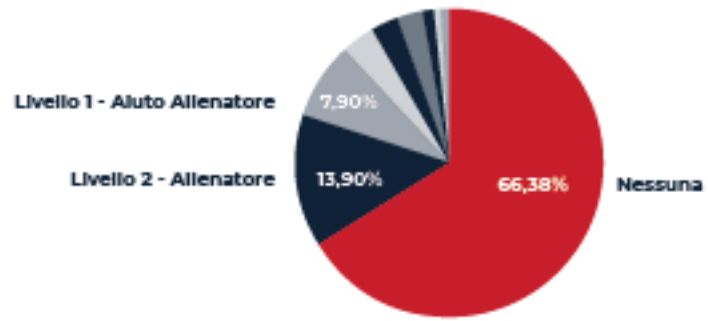

Il 71,73% dei compensi rientra nella fascia tra 0 e 5.000

AMMONTARE COMPENSI 2019

0	€ 1 -2.000	€ 2.001 -5.000	€ 5.001 -10.000	€ >10.000
48.669	**60.621**	**40.375**	**45.634**	**13.354**
23,33%	**29,05%**	**19,35%**	**21,87%**	**6,40%**

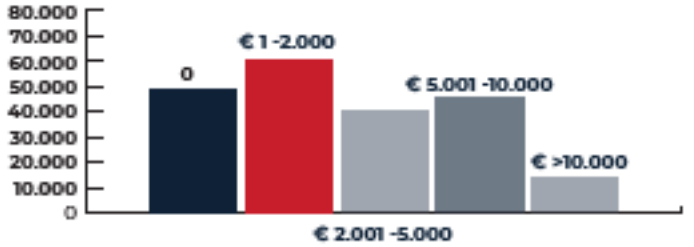

DATI CONSOLIDATI
AL 19/03/2021

OGGI – SINTESI NORMATIVA VIGENTE

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISITICHE ESENTI DA IMPOSTE FINO A 10.000 (ART. 67 LETT. m) DPR 917/86 e **ESCLUSE SEMPRE da INPS**

DA 10.001 E FINO A 30.658,28 , QUINDI SU 20.658,28, SI APPLICA UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

SUI REDDITI ECCEDENTI 30.658,28 SI APPLICA UNA RITENUTA D' ACCONTO, PARI AL 23%; oltre le addizionali regionali e comunali

DOMANI … in attesa del provvedimento

- ESENZIONE DA IRPEF E INPS PER I COMPENSI SPORTIVI RESI DAI **“VOLONTARI”** FINO A 5.000;
- DA 5001 A 15.000 SI VERSARANNO CONTRIBUTI INPS , LEGGE 335/95, NELLA MISURA DEL 24,%, IN PRESENZA DI ALTRA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E NELLA MISURA DEL 25* % PER CHI E’ SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE, NON SI APPLICHERA’ NESSUNA IMPOSTA DIRETTA . **N.B. RIDUZIONE DEL 50% SUI CONTRIBUTIPER I PRIMI TRE ANNI**
- **L’ESENZIONE FISCALE PASSA DA 10.000 A 15.000**
- DOPO I 15.000 SI APPLICHERANNO SIA I CONTRIBUTI INPS, COME SOPRA INDICATO, CHE L’IRPEF CON RELATIVE ADDIZIONALI
- *Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata si applica la quota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; oltre allo 1,31% dovutO per il finanziamento della Dis-Coll**. INPS Circ. n. 25 del 11/02/22. Aliquota totale 27,03%** N.B. salvo nuove disposizioni per la nuova fattispecie non disciplinata nella circolare citata.

HAI VERSATO 19 ANNI DI
CONTRIBUTI ALL'INPS?
LI HAI PERDUTI !!!

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

Roma, 04/03/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 35

E, per conoscenza,

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

Per l'anno 2022, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a (cfr. la circolare n. 25/2022):

- 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2022, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 16.243,00 euro (cfr. la circolare n. 25/2022).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- 355,04 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,23 %;
- 456,43 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- 474,16 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 35,03%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2022 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 105.014,00 euro (cfr. la circolare n. 25/2022).

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia[2] corrisponde a euro **72.138,50** (pari al 70% del massimale 2021, pari a 103.055,00 euro – cfr. la circolare n. 12/2021).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le seguenti percentuali, riviste ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 101/2019 (cfr. la circolare n. 141/2019):

- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia,
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017),

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

Per il 2022, gli importi sono quindi pari a:

- **46,03** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **69,05** euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **92,07** euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2022, gli importi sono pari a:

- **23,02** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **34,53** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **46,03** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

ESEMPIO FINO A 5.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- **NETTO = 5.000**

DOMANI

- **NETTO = 5.000**

NESSUN MAGGIOR COSTO – NON CAMBIERA’ NULLA

ESEMPIO FINO A 10.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- ESENTE DA INPS E IRPEF
- **NETTO = 10.000**

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS DA € 5.001 A 10.000
- INPS SU 5.000 AL 27,03%*50% = 677
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 9.774,41**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD = 451,18 = **+ 4,51%**
- + > costi energetici ……..

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

ESEMPIO FINO A 15.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 5.000 = 1.150
- **NETTO = 13.850***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO SOLO A INPS
- INPS SU 10.000 AL 27,03%*50% =1.351,5
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- **NETTO = 14.549.5**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD 901 = **+ 6 %**
- + > costi energetici ……..

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

ESEMPIO FINO A 30.000 dal 1 gennaio 2023

OGGI

- RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA DOPO I PRIMI 10.000
- RITENUTA 23% SU 20.000= 4.600
- **NETTO = 25.400***
- *al lordo delle addizionali

DOMANI

- SOGGETTO A INPS E IRPEF
- INPS SU 25.000 AL 27,03 %*50% = 3.378,75
- DI CUI 1/3 A CARICO DELLO SPORTIVO E 2/3 DELLA SOCIETA'
- IRPEF* 23% DA 15.001 – 1/3 INPS= 3.203
- * al lordo delle addizionali
- **NETTO = 25.682,79**
- MAGGIOR COSTO PER ASD/SSD 2.252,50 = **+ 7,51%**
- + > costi energetici ……..

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

RIEPILOGO CON INPS 50% DAL 1 GENNAIO 2023

LORDO	NETTO	COSTO € per ASD/SSD	COSTO % per ASD/SSD
5.000	5.000	0	0
10.000	9.774	451	+ 4,51
15.000	14.549	901	+ 6,00
30.000	25.683*	2.252	+ 7,51

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

A REGIME DOPO TRE ANNI

LORDO	NETTO	COSTO € per ASD/SSD	COSTO % per ASD/SSD
5.000	5.000	0	0
10.000	9.549	901	+ 9,10
15.000	14.099	1802	+ 12,01
30.000	24.816*	4.505	+ 15,02

* Stima al lordo di addizionali comunali e regionali

Stima anni per raggiungimento pensione, minimo 20 anni su minimale minimo € 16.243. Circ. INPS n.25/22*

Imponibile lordo annuo	Contributi annui versati	Mesi figurativi su 12/12	Anni necessari Su 20/20
5.000	0	0	0
10.000	**1.351**	**3,7/12**	**64,87/20**
15.000	**2.703**	**7,4/12**	**32,48/20**
21.243	**4.390**	**12/12**	**20/20**

*In attesa del provvedimento, la presente è una stima si basa sui dati pubblicati dall'Ente per altre tipologie similari al 33%.

ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E LAVORO SPORTIVO - C.D.M. n. 87 del 7 luglio 2022

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato, **in esame preliminare**, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Lavoro sportivo: approvato in CdM schema Dlgs proposto da Orlando

7 luglio 2022

Approvato dal Consiglio dei Ministri, come esame preliminare, lo Schema di Decreto Legislativo, proposto dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando**, "correttivo" al **lavoro sportivo** contenente **misure di semplificazione e di contenimento degli oneri** (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali, al fine di rendere l'impatto della riforma del 2021 più sostenibile per **associazioni e società dilettantistiche**.

FONDAZIONE
DINO AGOSTINI
Centro Studi
e Formazione

Di seguito le **novità**:

- Possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
- Ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche
- Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive
- Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
- Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Definita la figura del volontario sportivo

Art. 6 Forma giuridica

Eliminate le società di persone e quelle di fatto e aggiunte le cooperative

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- **c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 6 Forma giuridica

Sportive con doppio registro – quale il prevalente ??

- **c-*bis*) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 6 Forma giuridica

….. quindi prevale il RUNTS ??

- **2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo II, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

….. riconfermata e puntualizzata la prevalenza del RUNTS

- **1-*bis*. Laddove le associazioni e le società sportive siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

nà MANDRAKATA ?! Considerato che molti enti sono costituiti anche per atto pubblico e con iscrizione in CCIAA, semplificare come già previsto dalla Legge, delega, n. 86/2019. attraverso la Comunicazione Unica delle Imprese , già registro imprese , noo ???

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

- **1-*ter*. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 7 Atto costitutivo e statuto

- **1-*ter*. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 8 Assenza di fine di lucro

- **3. Se costituiti nelle forme di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.**
- **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile**

BUONO FRUTTIFERO LIBERO 1% (rimborsabile)
+ MAGGIORAZIONE 2,5%
= TASSO APPLICABILE 3,50%
CAPITALE SOCIALE 1.000.0000
UTILE DISTRIBUIBILE MAX 35.000
SE L'UTILE FOSSE PARI ALMENO A 70.001 (>50%)

CON LE NS SSD DA 10.000
SONO 350 EURINI ……

QUESTO è UN LAVORO PER
SUPER MARIO

Art. 8 Assenza di fine di lucro

Coop … invece di due spicci …. Tre spicci

- **4-*bis*. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.".**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 9 Attività secondarie e strumentali

…..attività secondaria…… in attesa del provvedimento

- **1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e alle stesse strettamente connesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

Art. 15 Tesseramento

Si corregge , giustamente , il testo precedente

- **1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 16 Tesseramento degli atleti minorenni

NOVITA' !!!

2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 19 Benessere degli animali impiegati in attività sportive

- **8. É fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.**
- **La verifica e il controllo di detto obbligo compete agli organismi affilianti**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 25 Lavoratore sportivo

- **É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.**
- **È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 25 Lavoratore sportivo

- **1-*bis*. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 25 Lavoratore sportivo

- **6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.**

Art. 25 Lavoratore sportivo

- **6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.**

Art. 28 *Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo*

- **2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:**
- **a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- **b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

Art. 28 *Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo* (questa è na' mandragata !)

- **3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata nei termini ivi previsti. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.**

Art. 28 *Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo*

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione della relativa busta paga.

Art. 28 *Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo*

- **5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le norme tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4.**
- **Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.".**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali

- **1. Le società e le associazioni sportive (dilettantistiche), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva “, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.”, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei volontari. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.**

Art. 29 Prestazioni sportive amatoriali

- **“2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.”**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 30 Formazione dei giovani atleti

- **7-*bis*. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 31 Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

- **1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2025. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 34 Assicurazione contro gli infortuni

- **1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo**

Art. 35 Trattamento pensionistico

2. Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

Art. 35 Trattamento pensionistico

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento.

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 35 Trattamento pensionistico

- **7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive in vigore in gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro**

Art. 35 Trattamento pensionistico

- **8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all’articolo 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro**

Art. 35 Trattamento pensionistico

- **8-*bis*. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro**
- **8-*ter*. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 35 Trattamento pensionistico

- **8-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo**

Art. 36 Trattamento tributario

- **4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 36 Trattamento tributario

- **6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono ai fini fiscali reddito per il percipiente fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 36 Trattamento tributario

- **6-*bis*. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

Art. 36 Trattamento tributario

- **6-*ter*. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di Euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.**

Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

- **1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, è Oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche**

FONDAZIONE DINO AGOSTINI
Centro Studi e Formazione

……. 89° slide

20% di imposta sulle vincite , premi …….

GRAZIE per il tempo che mi avete dedicato

FONDAZIONE
DINO AGOSTINI
Centro Studi
e Formazione